



# INSERTO SPECIALE PATRONATO INAPA



## APE VOLONTARIO

## ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA

### CON CIRCOLARE N. 28 DEL 13 FEBBRAIO 2018 L'INPS HA ILLUSTRATO I CONTENUTI DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APE VOLONTARIO

Finalmente come appreso recentemente dagli organi di stampa e mediatici, l'INPS ha reso finalmente disponibili dopo oltre un anno dall'approvazione della norma, le procedure per la richiesta di certificazione delle condizioni necessarie per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - introdotto con i commi da 166 a 178 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, le cui disposizioni attuative sono state adottate con il DPCM 4 settembre 2017, n. 150 - nonché il simulatore per il calcolo della durata del periodo di erogazione dell'anticipo e della sua misura minima e massima rispetto all'importo della pensione indicato.

Peraltro, con circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 l'Istituto ha illustrato la norma definendo il campo di applicazione della stessa in relazione ai destinatari, ai requisiti richiesti, alle procedure di accertamento ed erogazione.

**CHE COS'È L'APE VOLONTARIO?** Istituito in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l'Anticipo Pensionistico Volontario è un prestito corrisposto a quote mensili dall'Istituto finanziatore scelto dal richiedente in possesso di determinati requisiti, erogato per tramite dell'Inps e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, da restituire in venti anni mediante trattenute mensili sulla futura pensione.

### CHI SONO I DESTINATARI?

I soggetti iscritti ad una o più delle seguenti forme assicurative:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- Sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- Esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

### Cos'è?

### Per chi?

**REQUISITI**

- 1) Almeno 63 anni;
- 2) Età che consenta la maturazione del requisito anagrafico indicato nella seguente tabella entro 3 anni e 7 mesi e non prima di 6 mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE, ossia dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto all'APE.
- 3) 20 anni di anzianità contributiva in una o in più di una delle forme assicurative presso le quali il soggetto è iscritto. Il requisito contributivo deve essere stato perfezionato entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE.
- 4) Il soggetto interessato deve aver maturato, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE, un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria, mentre per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non a inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia).

**Come?****L'APE È COMPATIBILE:**

- con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito;
- con la percezione della c.d. APE SOCIALE.

**SOGGETTI ESCLUSI DALL'APE:**

- titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme assicurative indicate dalla legge;
- gli iscritti a forme assicurative diverse da quelle indicate dalla legge;
- coloro per i quali sono previsti requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli indicati dall'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;
- in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima





dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. *salvaguardati*) che prima della presentazione della domanda di APE non hanno rinunciato alla predetta certificazione.

### IMPORTO MINIMO E MASSIMO DI APE OTTENIBILE

L'importo minimo e massimo di APE ottenibile è comunicato all'interessato insieme alla certificazione del diritto all'APE.

L'importo minimo è pari a 150 euro.

L'importo massimo è determinato in base:

- all'ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE;
- alla durata di erogazione dell'APE, corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento

La platea dei destinatari, a causa del ritardo con il quale sono state emanate le disposizioni attuative e rese disponibili le procedure, si è in effetti ridotta. In considerazione della circostanza che i soggetti che hanno maturato il diritto a pensione alla data della domanda di certificazione delle condizioni non possono accedere all'anticipo e che questo deve avere una durata minima di sei mesi, i più anziani che potranno richiedere l'APE sono gli uomini e le donne del pubblico impiego nati dopo agosto 1951, le donne autonome nate dopo novembre 1951 e le donne dipendenti nate dopo maggio 1952.

Coloro che intendono chiedere i ratei arretrati fino al massimo della decorrenza di maggio 2017, la domanda di APE dovrà essere presentata **entro e non oltre il 18 aprile 2018**. Si fa presente che gli ultimi per età che potranno beneficiare dell'APE, tenuto conto che le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2019, sono i soggetti nati entro il 31 luglio 1956.

Per la definizione della durata in base alla distanza dalla maturazione dell'età pensionabile non superiore a 3 anni e 7 mesi, l'INPS ha fatto riferimento all'età pensionabile a legislazione vigente; pertanto non sono stati tenuti in considerazione gli incrementi della speranza di vita applicabili con effetto dal 2021 e dal 2023. Tuttavia, coloro che non matureranno i 67 anni di età entro il 2020 unitamente alla domanda di anticipo potranno chiedere il finanziamento supplementare per il periodo relativo all'incremento. La mancata richiesta del finanziamento supplementare comporta la rideterminazione degli interessi e, quindi, del piano di ammortamento.

Per la verifica del requisito di contribuzione e per l'importo della pensione sul quale determinare quello del finanziamento l'Istituto procederà alla verifica nella gestione indicata in sede di domanda. Infatti, a questi fini, non sono applicabili gli istituti in materia di cumulo nei casi di contribuzione mista; in caso di più gestioni nelle quali far valere i venti anni di contribuzione l'INPS si atterrà a quanto esplicitato nella domanda di certificazione. Per la verifica nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi si tiene conto anche della contribuzione versata nel FPLD.

**La certificazione rilasciata dall'INPS conterrà la prima data utile di presentazione della domanda di APE, l'importo minimo e l'importo massimo erogabili, nonché la durata massima del finanziamento.**

## Quanto?



L'importo della pensione utilizzato per la individuazione del finanziamento massimo è determinato sulla base dei dati presenti negli archivi dell'INPS al momento del rilascio della certificazione.

Una volta rilasciata la certificazione i suddetti importi non potranno essere rideterminati; questi risulteranno cristallizzati, né potrà essere rilasciata un'altra certificazione se la prima non è stata consumata con la conseguente domanda di APE, a meno che non si chieda la certificazione per la verifica delle condizioni presso altra gestione pensionistica. Un'ulteriore certificazione per la stessa gestione potrà essere, invece, richiesta se la domanda di finanziamento non è andata a buon fine.

Il soggetto in possesso della certificazione potrà valutare se e in che misura chiedere il finanziamento e le opportune valutazioni potranno essere effettuate anche utilizzando il simulatore e visionando il piano di finanziamento e il piano di ammortamento rintracciabile sul portale dell'Inps.

La domanda di finanziamento potrà essere inoltrata solo se si è in possesso della certificazione, dovrà essere compilata ed inoltrata utilizzando lo **SPID** di secondo livello e dovrà contenere la firma elettronica avanzata; tale procedura al momento attuale non è ancora disponibile.

L'accertamento dei requisiti di finanziabilità sono a carico del soggetto finanziatore; l'erogazione effettiva del finanziamento avverrà a distanza di due mesi dalla decorrenza e con il primo rateo verranno erogati anche gli arretrati.

Contestualmente alla domanda di finanziamento si dovrà inoltrare anche la domanda di pensione di vecchiaia che non è revocabile. La domanda, tuttavia, sarà priva di effetti nei casi di:

- recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione;
- reiezione della domanda di APE;
- presentazione, durante la fase di erogazione dell'APE, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento dell'età pensionabile;
- estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.


La decorrenza della pensione segue la disciplina di carattere generale che prevede questa sia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

L'INPS specifica che le domande di pensione di vecchiaia non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

Non essendo disponibile, come detto, la procedura per la richiesta di APE VOLONTARIA vera e propria ma solamente la richiesta di certificazione, non è chiaro se la domanda di pensione che si presenterà contestualmente a quella di APE sia una vera e propria domanda di pensione e, quindi, se sia sufficiente per la effettiva liquidazione della pensione, ovvero, se questa debba essere integrata o, addirittura ripresentata.

Il **Patronato INAPA** può svolgere in favore degli assicurati che si rivolgeranno ai propri uffici, la richiesta di certificazione e per la parte successiva oltre che illustrare l'utilizzo del simulatore, per i soggetti sprovvisti dell'identità digitale di secondo livello si potranno fornire le indicazioni per l'acquisizione dello SPID.

**Tutti gli sportelli  
del Patronato INAPA di Confartigianato  
sono a disposizione per la valutazione  
della posizione previdenziale  
ai fini di un corretto inquadramento  
nelle casistiche indicate**



**SEDE REGIONALE INAPA FRIULI V.G.**

Via del Coroneo 6 - 34133 Trieste (TS)

tel. 040/363938 - fax 040/ 369351

e-mail: [inapa@confartigianatofvg.it](mailto:inapa@confartigianatofvg.it)